

EXPO S.R.L

**MODELLO
ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE
EX D. LGS. N. 231/2001**

STESURA	DATA
Approvazione	Marzo 2024
Prima revisione	Luglio 2024

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in seguito, “decreto”) disciplina la **responsabilità amministrativa** delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (in seguito, “ente” o “società”).

La responsabilità viene accertata dal Giudice nell’ambito del procedimento penale, al pari di quella della persona fisica autrice del reato la cui commissione è il presupposto dell’azione proposta nei confronti dell’ente.

1.2 I presupposti della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il primo presupposto è che il reato sia stato commesso da uno dei seguenti soggetti:

- a) persone fisiche che rivestono **posizioni apicali** (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- b) persone fisiche **sottoposte alla direzione o vigilanza** da parte di uno dei soggetti apicali di cui al precedente punto.

Il secondo presupposto è che l’illecito sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Il terzo è che il reato rientri tra quelli indicati dal D. Lgs. 231 del 2001. Al presente modello è pertanto allegato *sub* 1 l’elenco di tutti gli illeciti previsti dal decreto.

1.3 Le sanzioni

In caso di accertamento della responsabilità dell’ente, il decreto prevede l’applicazione delle seguenti **sanzioni**:

- pecuniarie;
- interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione amministrativa **pecuniaria** è la pena “base”, cioè di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Le sanzioni **interdittive** si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e sono:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con la sentenza di condanna, è sempre disposta la **confisca**, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

1.4 L'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente

Nel caso di reati commessi dai **soggetti apicali**, l'articolo 6 prevede l'esonero della responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi** (di seguito "modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato ad un **organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo**;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito **eludendo fraudolentemente il modello**;
- d) non vi è stata **omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo** di cui al punto b).

Nel caso di reati commessi da **soggetti sottoposti**, l'articolo 7 prevede la responsabilità dell'ente solo se ciò è dipeso dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa, se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il modello.

CAPITOLO 2 LA SOCIETA' EXPO S.R.L.

2.1. L'oggetto sociale

La società EXPO s.r.l. è stata costituita il 29.6.2011 ed ha come oggetto sociale, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, l'attività di:

“– promozione, organizzazione, realizzazione e gestione, in proprio e/o per conto di terzi, di fiere, eventi, congressi, sfilate, spettacoli, mostre, concerti, manifestazioni sportive, iniziative culturali e turistiche in genere, ivi compresa la prestazione di servizi di hostess, steward, maschere e guide turistiche;

– gestione di sistemi di biglietteria automatizzata riguardante ogni tipo di evento, manifestazione e spettacolo;

– prestazione di servizi di ufficio stampa, pubblicità, comunicazione istituzionale e propaganda, a favore di società commerciali ed enti pubblici e privati, anche all'interno di mostre e fiere, con tabellonistica, volantaggio, pubblicazione di riviste nel settore dei siti web e qualsiasi altra forma possa essere considerata propedeutica allo scopo;

– ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie e/o di promozione per aziende ed Enti;

– ideazione, realizzazione ed allestimento di spazi espositivi e stand;

– gestione e vendita di spazi espositivi per fiere e mostre;

– prestazione di servizi di consulenza e marketing di Immagine, di strategia e pianificazione aziendale, attraverso una sinergia multimediale dei mezzi di intervento (immagini, video, internet, etere, ecc.);

– prestazione di servizi di assistenza e consulenza nel settore delle pubbliche relazioni e delle sponsorizzazioni;

– prestazione di servizi di grafica computerizzata (realizzazione di bozzetti e grafici, studio di marchi per aziende, impaginazione cataloghi, ritocco fotografico); ideazione e realizzazione di loghi, disegni, immagini video ed audio, servizi pubblicitari;

– produzione, progettazione, realizzazione, organizzazione, distribuzione e vendita di prodotti e servizi nei settori della comunicazione visiva e multimediale;

– progettazione, realizzazione e gestione di siti internet e portali, con prestazione di ogni servizio connesso, ivi inclusa la consulenza, grafica e web-marketing;

– promozione e realizzazione di studi, indagini e ricerche su tematiche e argomenti correlati alla formazione professionale;

- *progettazione ed erogazione di corsi, seminari e laboratori per gli operatori della formazione professionale continua in Sanità;*
- *assegnazione come provider di crediti ECM ai propri prodotti formativi, compreso il rilascio dell’attestazione di acquisizione dei crediti ai partecipanti alle attività educative e formative organizzate;*
- *promozione, diffusione e valorizzazione della formazione continua (E.C.M.), dell’addestramento e dell’aggiornamento professionale in ogni campo quale strumento operativo per migliorare la qualità delle prestazioni dell’offerta di lavoro;*
- *promozione organizzazione di stages presso strutture appositamente ed individuate sul territorio per il miglioramento delle competenze e delle capacità professionali e competitive e per l’addestramento tecnico-scientifico;*
- *progettazione, organizzazione e gestione anche a distanza, con materiale cartaceo, oppure “on line” utilizzando sistemi informatici ed e-learning di corsi di:*
 - formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;*
 - formazione e aggiornamento professionale per l’educazione continua e permanente degli adulti e per l’acquisizione professionali riconosciute dalla legge vigente;*
 - formazione ed aggiornamento dei formatori;*
 - formazione superiore;*
 - formazione per l’inserimento di disoccupati di lungo termine;*
 - formazione ed aggiornamento per gli ambiti speciali;*
 - formazione continua e permanente in ogni ambito e disciplina socio–sanitaria e socio–assistenziale;*
 - formazione e aggiornamento nell’ambito della normativa vigente sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;*
 - formazione e aggiornamento degli extracomunitari ed immigrati;*
 - formazione continua di aggiornamento professionale per il personale della scuola, dell’università e del docenti di ogni ordine e grado;*
 - educazione continua in medicina per i medici e per il personale dipendente e/o impegnato a vario titolo in strutture sanitarie e ospedaliere, sia esso amministrativo, tecnico, ausiliare, medico e paramedico;*
 - formazione e istruzione per i soggetti in condizione di handicap svantaggiati, formazione continua e permanente per la pubblica amministrazione e le aziende private;*
 - formazione continua – permanente TTO e aggiornamento per ordini professionali;*
 - formazione linguistica e specialistica per stranieri in generale e per minori extra–comunitari in particolare;*

formazione professionale e di aggiornamento nel campo dell'informatica;

– promozione ed organizzazione di eventi ed azioni formative nei seguenti campi:

Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Medicina del Lavoro;

Sistemi di tutela e prevenzione ambientale;

Sistemi di gestione della qualità;

Telemedicina al servizio del territorio;

Nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche;

Bisogni emergenti di aggiornamento professionale delle figure sanitarie in relazione al bisogni assistenziali;

Efficientamento, risparmio energetico e produzione di energia da fonte rinnovabile per le strutture ospedaliere e sanitarie;

– ideazione, elaborazione e produzione, nell'ambito del settori sopra specificati, di pubblicazioni quali manuali, libri, vademecum, guide, sia in formato cartaceo che in formato digitale, opuscoli divulgativi, quaderni, dossier, cataloghi, fogli di lavoro;

– gestione, promozione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di complessi immobiliari e strutture destinate a fini turistici, fieristici, museali, culturali e congressuali;

– realizzazione di strutture tecniche in ferro, acciaio, tensiostatiche, congressi;

– fornitura, vendita, montaggio e noleggio di tribune, palchi, stands, transenne, attrezzature per fiere”.

2.2. Struttura societaria

Il sistema di *governance* è quello previsto dal codice civile.

Lo Statuto prevede che su deliberazione dei soci, l'amministrazione sia attribuita ad un Amministratore unico o a un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri.

L'amministrazione della società è attualmente devoluta ad un **organo monocratico**, individuato nella figura dell'Amministratore unico, ALOISI Angela Maria, nominato in data 3.7.2020.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri in relazione agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione e ha la rappresentanza dell'Ente.

Ai soci spettano i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e, in ogni caso, la competenza su:

– approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

– nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

– nomina dell'Organo di controllo;

- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Il controllo contabile della società è affidato a un revisore legale.

CAPITOLO 3

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

3.1 La costruzione del modello e il suo aggiornamento

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231 del 2001, il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Al fine di redigere il presente modello, si è proceduto preliminarmente:

- ad analizzare l'attività aziendale, la struttura organizzativa, le procedure e le prassi esistenti, sia mediante lo studio della documentazione fornita dalla società (atto costitutivo, statuto, organigramma, deleghe e procure, contrattualistica, regolamenti e procedure interne, D.V.R.), sia attraverso colloqui con l'amministratore, i dipendenti e i consulenti esterni;
- a identificare le attività a "rischio reato", tali essendo quelle inerenti a uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di alcuni reati rientranti tra quelli previsti dal D. Lgs. 231 del 2001;
- ad analizzare i sistemi di controllo e prevenzione in atto e le azioni correttive da sviluppare ("gap analysis").

All'esito del processo di analisi, sono stati dunque selezionati gli illeciti descritti nella parte speciale e, rispetto a questi, individuate **le regole di condotta e i protocolli di prevenzione, sia di carattere generale che specifico, cui tutti i destinatari del modello sono obbligati a uniformarsi al fine di prevenirne la commissione.**

Una volta approvato dall'amministratore, al fine di dare piena attuazione al modello, la società ha contestualmente provveduto a:

- istituire e nominare l'Organismo di Vigilanza (di seguito "O.d.V.");
- adottare il "codice etico e di comportamento", allegato *sub 2*, che ne costituisce parte integrante.

La società si impegna in ogni caso al costante **aggiornamento** del modello e del codice nei casi di:

- intervento di modifiche normative;
- modificazioni dell’assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività che comportino l’identificazione di nuove attività sensibili;
- commissione di uno o più reati o, più in generale, di significative violazioni del modello e del codice;
- riscontro di significative e gravi lacune nelle previsioni del modello.

3.2 Diffusione del modello

3.2.1 Destinatari

Le regole contenute nel presente modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, e, in genere, a **tutti i soggetti che hanno a qualsiasi titolo rapporti con l’ente** nell’ambito delle attività emerse come “a rischio” di commissione di reato.

Tutti i destinatari sono tenuti pertanto a rispettare puntualmente le disposizioni del modello, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici instaurati con la società.

3.2.2 Formazione e informazione

È obiettivo della società garantire una corretta conoscenza da parte dei destinatari circa il contenuto del decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

In fase di prima adozione del modello è prevista:

– una **comunicazione iniziale del documento e degli allegati** a tutte le risorse presenti in società. È inoltre previsto che ai nuovi assunti siano resi disponibili il modello ed il codice e che sia richiesta la sottoscrizione di un modulo con il quale si impegnano ad osservarne i contenuti;

– una **specifica attività di formazione**, obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell’area in cui operano.

La società provvede alla diffusione del modello e dell’allegato codice etico e di comportamento anche alle persone che intrattengono con essa rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza e altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.

A tal fine, **una copia in formato digitale deve essere inviata per via telematica alla controparte o messa comunque a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet.**

In tutti i contratti stipulati dalla società, deve essere in ogni caso inserita e sottoscritta una clausola con la quale:

- la controparte dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del modello adottato dalla società, obbligandosi a rispettarne i contenuti e i principi e, in particolare, i doveri di informazione e segnalazione nei confronti dell'O.d.V., nonché le regole di comportamento e i protocolli di prevenzione espressamente previsti nella parte speciale;
- le parti convengono che EXPO s.r.l. ha diritto di recedere dal contratto ad *nutum*, mediante invio di comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, in tutte le ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, si sia verificata una ipotesi di violazione del modello e del codice che abbia comportato anche solo il pericolo di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231 del 2001 nell'interesse o a vantaggio della società.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza della società

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, co. 1, lett. b) del decreto, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni della propria struttura organizzativa, la società ha inteso dotarsi di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica ed esterna.

Secondo le disposizioni del decreto, nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'O.d.V., tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del modello, devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'O.d.V. la posizione gerarchica più elevata possibile e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo della società. Ai fini dell'indipendenza è, inoltre, indispensabile che all'O.d.V. non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del modello.

Professionalità. L'organismo deve possedere competenze tecnico – professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità d'azione. L'organismo deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello, con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza, con adeguato impegno e poteri di vigilanza.

4.2. Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'O.d.V. è nominato dall'organo amministrativo della società, dura in carica tre anni, con possibilità di essere confermato alla scadenza.

La **cessazione** dall'incarico di membro dell'O.d.V. può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca da parte dell'organo amministrativo;
- rinuncia;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo.

La **revoca** dall'incarico può essere disposta solo per **giusta causa** e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui sia promosso un procedimento penale a carico del componente;
- violazione delle verifiche, dei controlli, delle procedure e delle misure di tutela del segnalante previsti dal D. Lgs. 24 del 2023;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della società in un procedimento penale o civile chiaramente connesso all'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa, da parte dell'O.d.V.

In caso di scadenza o rinuncia, l'O.d.V. rimane in carica fino alla nuova nomina (in regime di c.d. "prorogatio"), mentre in caso di revoca il componente cessa dall'incarico.

4.3. Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dell'O.d.V.:

- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con l'organo di amministrazione o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale e conflitti di interesse tra il componente e la società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

4.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In via generale, spettano all'O.d.V. i seguenti compiti:

- **vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del modello**, attraverso verifiche o ispezioni periodiche sulla sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché a evidenziarne l’eventuale realizzazione;
- **curare l’aggiornamento del modello**, proponendo l’adeguamento dello stesso al fine di migliorarne l’efficacia, anche nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, rilevanti modifiche dell’assetto societario o dello svolgimento dell’attività d’impresa, innovazioni normative;
- **monitorare la corretta divulgazione del modello** presso tutti i destinatari;
- **promuovere e curare eventi formativi** sul contenuto e sul significato del modello;
- **riscontrare con tempestività**, anche mediante appositi pareri, **eventuali richieste di chiarimento e/o di consulenza**;
- **gestione dei flussi informativi** da e verso l’O.d.V. In particolare:
 - assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al rispetto del modello;
 - esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti in merito all’attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto.

Nell’esecuzione dei compiti assegnatigli, l’O.d.V. è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni dell’ente interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell’incarico stesso.

Per l’espletamento dei compiti a esso assegnati, all’O.d.V. sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello.

4.5 Flussi informativi

4.5.1 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

In attuazione alla previsione di cui all'art. 6, co. 2, lett. d), del decreto, tutti i destinatari del presente modello sono obbligati a garantire la massima cooperazione, **trasmettendo all'O.d.V. ogni informazione utile per l'espletamento delle funzioni che gli sono proprie.**

La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione della relativa sanzione, secondo le modalità previste nell'apposito capitolo della presente parte generale.

Tutte le informazioni devono essere sempre inoltrate per iscritto agli indirizzi di posta ordinaria o elettronica indicati dall'O.d.V. all'atto del proprio insediamento e meglio specificati nell'allegato sub 3 del presente modello.

Al fine di semplificare l'adempimento, è stata altresì adottata e allegata sub 4 una tabella riassuntiva contenente la descrizione del contenuto dell'informazione, l'area aziendale interessata e la relativa tempistica di trasmissione.

In linea generale, tutti i destinatari **sono obbligati** a informare l'O.d.V. nel caso di:

a) **violazione o rischio di violazione** del modello. Sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– i provvedimenti (es. avvisi di garanzia, di proroga indagini, di conclusione indagini, rinvii a giudizio), notificati successivamente alla sua approvazione dall'Autorità Giudiziaria alla società, all'amministratore o ai dipendenti, aventi a oggetto gli illeciti amministrativi previsti dal decreto ovvero i relativi reati presupposto;

– **informazioni di ogni provenienza concernenti:**

• **la verosimile commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto e meglio descritte nella parte speciale;**

• **la violazione delle regole di comportamento e dei protocolli di prevenzione descritti nel modello;**

• **la violazione dei principi e delle condotte descritte nel codice etico;**

• **circostanze da cui possa emergere una carenza organizzativa o procedurale oppure una necessità di adeguamento o aggiornamento del modello o del codice etico;**

– eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore modico, provenienti da o destinati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

– eventuali richieste o offerte di doni o di altre utilità, eccedenti il valore modico, provenienti da o destinati a soggetti privati;

– eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, il modello e il codice etico;

– eventuali rilevanti omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

– l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse rilevanti tra uno dei destinatari del modello e la società;

– eventuali segnalazioni concernenti sia rilevanti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;

b) notizie relative all’attività ordinaria della società che possono assumere significativa rilevanza quanto all’espletamento, da parte dell’O.d.V., dei compiti ad esso assegnati. Sono incluse, in via non esaustiva:

– le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure della società vigenti;

– gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;

– le eventuali decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici diversi dal fondo di dotazione iniziale;

– gli eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

– il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;

– i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi e di funzioni nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza del decreto.

4.5.2 Gestione delle segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24 del 2023

La società intende adeguarsi alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 24 del 2023, la cui disciplina e procedura deve intendersi qui integralmente richiamata per quanto non espressamente specificato nel presente paragrafo.

La finalità che tale strumento intende perseguire è quella di consentire alla società di prevenire la realizzazione di irregolarità all’interno dell’organizzazione o, comunque, relativamente ai rapporti che soggetti terzi intrattengono con la società stessa, intercettando per tempo comportamenti difformi, in modo da porvi rimedio e correzione, attraverso un coinvolgimento attivo e responsabile di tutti i soggetti che ne fanno parte.

La presente procedura è parte integrante del modello e, dunque, è approvata dall’amministratore che ha anche la responsabilità di aggiornarla e integrarla.

Destinatari. L’accesso alla procedura di segnalazione è garantita a **chiunque sia parte di un rapporto giuridico qualificato con la società** e dunque:

– ai lavoratori legati da un contratto di lavoro subordinato;

- ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività per la società;
- ai collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività per la società;
- ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- ai soci, nonché alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate in via di mero fatto, presso la società.

L'oggetto della segnalazione. Per segnalazione deve intendersi qualsiasi informazione avente ad oggetto una **condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 e, più in generale, le violazioni del modello e del codice etico e di comportamento.**

Tutti i destinatari hanno il dovere di segnalare le violazioni di cui vengano a conoscenza o di cui abbiano un ragionevole sospetto.

La segnalazione – effettuata anche con l'aiuto di un “facilitatore” – deve essere fondata su **elementi di fatto precisi e concordanti**, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

È quindi responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato dalla normativa. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di “Whistleblowing”, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Modalità di ricezione della segnalazione. La società **ha individuato l'O.d.V.** quale soggetto esterno, qualificato, autonomo e indipendente deputato alla gestione delle segnalazioni: a tal fine, sono stati individuati i **canali di segnalazione interna** – utenza cellulare, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta ordinaria – indicati dall'O.d.V. all'atto del proprio insediamento e meglio specificati nell'allegato 3.

Gli stessi sono funzionali a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in **forma scritta** oppure **orale**, anche con modalità anonima. Quest'ultime sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Ricevuta la segnalazione, l'O.d.V. redige apposito verbale, indicando l'identità del segnalante, se conosciuta, la data e le modalità di trasmissione, e allegando allo stesso tutta la relativa documentazione.

L'O.d.V. rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento** entro sette giorni dalla data di ricezione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D. Lgs. 24 del 2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la stessa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'O.d.V. mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura dell'O.d.V. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con l'O.d.V., essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura dell'O.d.V. mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

In ogni caso, la società, in conformità alla normativa applicabile, garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima, qualora adeguatamente circostanziate e di contenuto sufficientemente dettagliato da renderle verificabili.

Attività istruttoria. L'O.d.V. avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti, garantendo sempre tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza, diligenza professionale, imparzialità e riservatezza.

Completata l'attività di accertamento, l'O.d.V. può:

– **archiviare** la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni per iscritto;

– **dichiarare** fondata la segnalazione. In tal caso, predispone una relazione sugli esiti delle indagini e si rivolge immediatamente alla funzione societaria deputata all’attivazione di eventuali iniziative disciplinari e sanzionatorie, affinché vengano subito adottati tutti i provvedimenti e intraprese le azioni a tutela più opportune.

L’O.d.V. deve fornire un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla ricezione della segnalazione, salva la possibilità di proroga per attività istruttorie particolarmente complesse.

Obbligo di documentazione. Tutte le fasi dell’attività di gestione della segnalazione **devono essere sempre tracciate e archiviate correttamente.** A tal fine, l’O.d.V. raccoglie e conserva tutta la documentazione in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) non accessibile ad altri soggetti o organi.

Obbligo di riservatezza. L’O.d.V. è obbligato alla riservatezza sulla identità del segnalante.

Si richiama a tal fine l’art. 12 del D. Lgs. 24 del 2023:

“1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2 quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell’ambito del procedimento penale, l’identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti”.

Divieto di ritorsione. Ai sensi e agli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. 24 del 2023, qui da intendersi integralmente richiamato, è vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

La medesima tutela si applica ai soggetti indicati dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 24 del 2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del D. Lgs. 24 del 2023, costituiscono ritorsioni: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore

o nell'industria in futuro; la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Il soggetto che ritiene di aver subito atti discriminatori in ragione della segnalazione effettuata deve fornirne notizia circostanziata all'O.d.V. attraverso i canali interni messi a disposizione.

Sistema sanzionatorio. La società assume adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti:

- dell'O.d.V. che non adempia agli obblighi previsti dalla presente procedura;
- di chi si renda responsabile di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante;
- del segnalato, per le responsabilità accertate;
- di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla presente policy;
- di coloro, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
- di chi abusi dello strumento della segnalazione, come ad esempio effettuazione di segnalazioni con finalità opportunistiche e/o allo scopo di danneggiare l'accusato.

Si richiama sul punto il sistema disciplinare descritto nel prossimo capitolo.

4.5.3 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'O.d.V. relaziona per iscritto all'amministratore, almeno una volta l'anno, in ordine attività di verifica e di controllo compiuta e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee guida generali di intervento per l'anno successivo.

L'O.d.V. relaziona per iscritto altresì in caso di:

- violazioni del modello e del codice;
- qualsiasi criticità che si sia evidenziata nel corso dell'attività di vigilanza;
- necessità di azioni correttive o aggiornamenti da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del modello;
- carenze organizzative o procedurali tali da esporre la società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del decreto;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal modello.

Fermo restando quanto sopra, l'O.d.V. potrà, inoltre, segnalare per iscritto all'organo amministrativo e ai soci comportamenti/azioni non in linea con il modello al fine di:

- acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni all'organo preposto per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;

– dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE
--

5.1 Principi generali

L'art. 6, co. 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del decreto prevedono, quale condizione per un'efficace attuazione del modello, l'introduzione di un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate**.

Nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del decreto, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

In linea generale, ogni violazione accertata del modello o del codice rappresenta:

- nel caso di dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso dell'amministratore, un'inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, ivi compreso l'O.d.V., un inadempimento contrattuale sanzionabile, nei casi più gravi, anche con la risoluzione del contratto o comunque presupposto legittimante l'esercizio del diritto di recesso convenuto tra le parti con clausola espressa.

Le sanzioni irrogabili ai dipendenti ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente e applicabile al settore nel quale la società opera. L'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e l'irrogazione della relativa sanzione sono in linea con quanto disposto dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (cd. "Statuto dei Lavoratori").

Per i destinatari i cui rapporti con la società sono regolati da contratti di natura diversa da quella di lavoro dipendente e per i soggetti esterni, le misure disciplinari e le relative procedure sanzionatorie devono rispettare la normativa e le condizioni contrattuali ad essi rispettivamente applicabili.

Il procedimento dovrà in ogni caso tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata e rispondere ai principi di tempestività ed immediatezza della contestazione e della irrogazione delle sanzioni.

A questo fine assumeranno rilievo:

- la gravità della condotta ovvero l'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

La sanzione potrà essere aggravata qualora:

- siano commesse più violazioni attraverso la stessa condotta;
- più soggetti abbiano concorso nella commissione della violazione;
- l'autore della violazione sia recidivo.

5.2 Definizione di “violazione”

Costituisce “**violazione**” ogni azione od omissione non conforme alla legge e alle prescrizioni contenute nel modello e nel codice etico e di comportamento che comportino una situazione anche solo di rischio di **commissione di uno dei reati contemplati dal decreto**, nonché il mancato rispetto delle procedure di segnalazione e delle garanzie di cui al D. Lgs. 24 del 2023. In particolare:

- i comportamenti ritorsivi, in violazione dell'art. 17 D. Lgs. n. 24 del 2023;
- le condotte di chi ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante, anche con riferimento all'obbligo di riservatezza;
- l'effettuazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, fatte con dolo o colpa grave dal soggetto segnalante e che si rivelino infondate a seguito delle previste verifiche e controlli;
- l'omissione delle verifiche e dei controlli previsti, nel caso di segnalazione circostanziata di condotte illecite o di violazioni del modello rilevanti ai sensi del decreto.

5.3 Dipendenti

La violazione da parte del personale dipendente comporterà l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione non superiore a 10 (dieci) giorni dal servizio e dallo stipendio;
- licenziamento.

Le sanzioni sono applicate dall'Amministratore anche su segnalazione motivata dell'O.d.V.

5.4 Amministratore

Nel caso di violazione da parte dell'amministratore, l'O.d.V. informerà immediatamente i soci. La comunicazione dovrà includere una descrizione dettagliata dell'infrazione, le misure preventive in atto, e le raccomandazioni per azioni future. I soci, ricevuta la segnalazione, avranno il compito di valutare le

implicazioni della violazione sul mantenimento del mandato dell'amministratore, considerando la natura e la gravità dell'atto, nonché le possibili ripercussioni per la società. A seconda della gravità della violazione, possono essere considerate azioni correttive che vanno dalla formazione rafforzata sulle politiche e procedure aziendali, fino alla revoca del mandato, se giustificato. Indipendentemente dalle azioni punitive o correttive, l'O.d.V. esaminerà e, se necessario, rafforzerà le misure preventive per ridurre la possibilità di future violazioni.

5.5 Terzi

Nel caso di violazione da parte di collaboratori o consulenti esterni, o, più in generale, di terzi, l'amministratore:

- richiamerà gli interessati, anche nelle forme della diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c., al rigoroso rispetto delle disposizioni previste nel modello e nel codice etico e di comportamento;
- eserciterà, nei termini previsti dal contratto, il diritto di recesso o, nelle forme di legge, l'azione di risoluzione per inadempimento.

5.6. Organismo di Vigilanza

Chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni da parte dell'O.d.V., né informerà l'amministratore, il quale adotterà i provvedimenti di competenza, ivi compresa la revoca.

PARTE SPECIALE

CAPITOLO 1 REGOLE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

1. Premessa

Come già anticipato nella parte generale, nella costruzione del modello si è proceduto preliminarmente:

- ad analizzare l’attività aziendale, la struttura organizzativa, le procedure e le prassi esistenti, sia mediante lo studio della documentazione fornita dalla società (atto costitutivo, statuto, organigramma, deleghe e procure, contrattualistica, regolamenti e procedure interne, D.V.R.), sia attraverso colloqui con l’amministratore, i dipendenti e i consulenti esterni;
- a identificare le attività a “rischio reato”, tali essendo quelle inerenti a uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di alcuni reati rientranti tra quelli previsti dal D. Lgs. 231 del 2001;
- ad analizzare i sistemi di controllo e prevenzione in atto e le azioni correttive da sviluppare (“gap analysis”).

All’esito del processo di analisi, sono stati dunque selezionati gli illeciti descritti nei capitoli seguenti e, rispetto a questi, individuate **le regole di condotta e i protocolli di prevenzione, sia di carattere generale che specifico, cui tutti i destinatari del modello sono obbligati a uniformarsi al fine di prevenirne la commissione.**

2. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del modello devono astenersi dal porre in essere condotte che possano, anche solo in astratto, integrare:

- **un’ipotesi di reato e, in particolare, le fattispecie richiamate dal D. Lgs. 231 del 2001;**
- una **violazione delle regole di comportamento, dei protocolli e dei principi previsti dal modello o dal codice etico;**
- una violazione di una norma di **legge o regolamento, dello statuto, dei protocolli aziendali, del D.V.R., dell’organigramma e del sistema di deleghe e procure.**

3. Protocolli generali di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231 del 2001, la società si impegna:

- a diffondere a **tutti i destinatari** il modello e il codice etico con adeguati strumenti di pubblicità;
- a far sottoscrivere a tutte le altre parti contrattuali una **clausola di impegno** al rispetto delle regole di comportamento, dei protocolli e dei principi richiamati dal modello e dal codice etico, nonché a convenire nei casi di violazione il riconoscimento in favore della EXPO s.r.l. del diritto di recesso;
- organizzare periodicamente, all'uopo incaricando professionisti qualificati, eventi di formazione e aggiornamento aventi a oggetto le fattispecie penali richiamate dal decreto, cui devono partecipare tutti i dipendenti, i soci e l'amministratore.

In tutti i processi aziendali, sono altresì obbligatori i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- il procedimento di formazione ed esecuzione delle decisioni della società deve rispondere ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'organigramma, delle deleghe e delle procure, del modello e del codice etico;
- il procedimento di formazione ed esecuzione delle decisioni della società deve essere sempre tracciabile e ricostruibile attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto, coerente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- i rapporti di dipendenza gerarchica e le mansioni di ciascun dipendente della società devono essere formalizzati in maniera chiara e precisa nell'organigramma della società;
- le deleghe, i poteri di firma e più in generale l'autorizzazione al compimento di un atto devono essere conferiti per iscritto, coerenti con le responsabilità assegnate all'amministratore o al dipendente e conoscibili ai soggetti esterni attraverso strumenti di comunicazione e pubblicità adeguati;
- l'accesso ai documenti archiviati deve essere consentita solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché agli organi di controllo.

CAPITOLO 2

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2.1 Le fattispecie di reato

La società si occupa di organizzazione di eventi, anche in favore di soggetti pubblici.

Si è quindi individuata quale potenziale area di rischio quella inerente alla partecipazione alle gare, identificando in particolare come attività sensibili quelle afferenti alla fase preliminare di predisposizione del bando, di collazione e trasmissione della documentazione necessaria a concorrere, di gara in senso stretto e di esecuzione della fornitura oggetto di aggiudicazione.

Dagli *audit* interni, è poi emerso che la società ha continui rapporti con soggetti che rivestono a vario titolo la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: in materia di adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, ambientali, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell'ambito di richieste di provvedimenti amministrativi occasionali, di autorizzazioni, licenze e concessioni per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della società, in caso di contenzioso giudiziario, etc.

Si è ritenuto quindi prudente considerare a rischio ogni processo aziendale che comporti un qualsiasi contatto con la Pubblica Amministrazione in tutte le sue possibili articolazioni e, di riflesso, quelli inerenti all'assunzione del personale, il conferimento di incarichi esterni e, più in generale, la gestione dei **flussi monetari, finanziari e della cassa**, poiché potenzialmente funzionali alla creazione di provviste di denaro o altre utilità utilizzabili dalla società per finalità illecite.

Sulla base delle analisi condotte, sono stati quindi presi in considerazione i seguenti reati:

– **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

– **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316 *ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 *bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

– **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

– **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640 *bis* c.p.)

Costituito dalla stessa condotta di cui all'art. 640 c.p., se posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

– **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640 *ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

– **Frode nelle pubbliche forniture** (art. 356 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali.

– **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

– **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

– **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

– **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319 *ter* c.p.)

Costituito dai fatti di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

– **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319 *quater* c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

– **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio.

– **Pene per il corruttore** (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

– **Istigazione alla corruzione** (art. 322 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

– **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri** (art. 322 *bis* c.p.)

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali od un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni di cui agli artt. 319 quater, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli

incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

– **Traffico di influenze illecite** (art. 346 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 *ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 *bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 *bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. È punita, altresì, la condotta di colui che indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

– **Peculato (limitatamente al primo comma)** (art. 314 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

– **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (art. 316 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

– **Abuso d'ufficio** (art. 323 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

– **Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui, mediante violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero si allontanino dalla stessa gli offerenti.

Il reato si può configurare anche per le medesime condotte che siano state realizzate nell'ambito di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da una persona a ciò legalmente autorizzata.

– **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui, mediante violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 357 c.p., per **pubblico ufficiale** si intende chi esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

In particolare, “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Ai sensi dell'art. 358 c.p., “*sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

2.3 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati nel paragrafo precedente, è vietato:

– **offrire o promettere denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta** in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o di soggetti terzi riconducibili alla loro sfera di interesse, anche se l'offerta o la promessa siano finalizzate a velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione **di un'attività lecita e legittima** nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico. Rientra nel precedente divieto anche offrire o promettere **opportunità di impiego**, quali, a titolo esemplificativo, incarichi professionali o assunzioni, o **vantaggi di qualsiasi natura**, quali viaggi,

beni e sponsorizzazioni, al pubblico ufficiale, all'incaricato di pubblico servizio o a soggetti terzi riconducibili alla loro sfera di interesse, **coinvolti a qualsiasi titolo o in grado comunque di influenzare un procedimento da cui possano derivare utilità per la società o che si trovino in situazione di conflitto di interesse con l'ente;**

– **offrire o promettere denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta** in favore di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o di soggetti terzi riconducibili alla loro sfera di interesse, sottostando a una richiesta illecita proveniente dal funzionario pubblico che abbia abusato delle proprie qualità o poteri;

– **offrire o promettere denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta** in favore di un intermediario che vanta relazioni, esistenti o asserite, con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, come prezzo della sua mediazione illecita verso lo stesso o per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, al fine di perseguire un interesse della società;

– **distribuire omaggi e regali** in favore di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, salvo che siano di modico valore, conformi agli usi e comunque non eccedenti i limiti prescritti dal codice etico e di comportamento;

– fornire, redigere o consegnare ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, in particolare in sede di partecipazione a gare pubbliche, dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi **contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi o falsi**, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

– destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti **per scopi diversi da quelli cui erano destinati;**

– **porre in essere artifici o raggiri** tali da indurre in errore lo Stato o altri enti pubblici al fine di conseguire un profitto ingiusto con altrui danno o di ottenere erogazioni pubbliche;

– **alterare** in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico;

– ricorrere a violenza o minaccia, promettere denaro o altre utilità, concludere accordi clandestini, utilizzare qualsiasi mezzo fraudolento, al fine di **allontanare gli offerenti, impedire o turbare una gara** ovvero il **procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando;**

– **commettere dolosamente** o **fraudolentemente** qualsiasi inadempienza o inesatta esecuzione di un contratto di fornitura e, più in generale, non adempiere agli obblighi contrattuali conclusi con la Pubblica Amministrazione;

- **indurre, persuadere, convincere il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,** nello svolgimento delle funzioni o del servizio, a violare specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o di arrecare ad altri un danno ingiusto;
- **partecipare in alcun modo a fatti di appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui** posseduti o comunque nella disponibilità di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio in ragione del loro ufficio o servizio;

Nei processi aziendali che comportano un qualsiasi contatto con la Pubblica Amministrazione

è sempre necessario attenersi ai seguenti protocolli di prevenzione:

- ogni operazione deve essere sempre accompagnata da un **adeguato supporto documentale** che consenta di procedere all'effettuazione di controlli sulle caratteristiche e motivazioni e di individuare il soggetto che ha autorizzato, registrato, effettuato e verificato la stessa;
- evitare qualsiasi incontro o rapporto con la Pubblica Amministrazione che non sia **necessario, giustificato o strettamente funzionale** all'attività aziendale o amministrativa;
- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione solo se **autorizzati** secondo l'organigramma della società e nel pieno rispetto di procure e deleghe conferite per iscritto e adeguatamente archiviate;
- predisporre la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione a cura di persone competenti in materia, **preventivamente identificate, assicurando sempre la supervisione dell'amministratore**;
- partecipare agli incontri rilevanti con controparti pubbliche, laddove possibile, garantendo il **coinvolgimento di almeno due dipendenti della società**;
- conservare traccia degli incontri particolarmente rilevanti con i rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la conservazione di un memo con l'indicazione del nominativo e ruolo dei soggetti incontrati, dell'oggetto dell'incontro, ecc.;
- far **sottoscrivere tutti i documenti**, atti, contratti, ecc. diretti a una Pubblica Amministrazione o all'Autorità giudiziaria, dall'amministratore o da persona dotata di apposita procura, lasciando traccia di chi li ha elaborati;
- utilizzare canali di comunicazione con la Pubblica Amministrazione che permettano la **tracciabilità** delle informazioni inviate e/o ricevute e che ne permettano una corretta archiviazione.

Nei rapporti con consulenti, partner, fornitori o altri soggetti terzi, è altresì necessario che tutte le condizioni contrattuali siano convenute per iscritto e che siano in particolare disciplinate le conseguenze in caso di violazione del modello e del codice etico. In aggiunta alle ulteriori prescrizioni previste negli altri capitoli della parte speciale e nel codice etico e di comportamento, è altresì vietato:

- dare o promettere somme **non adeguatamente proporzionate all'attività svolta**, anche in considerazione delle condizioni di mercato;
- effettuare **pagamenti a soggetti diversi** dalla controparte;
- **effettuare prestazioni o riconoscere compensi** che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto costituito con gli stessi.

Nella gestione di finanziamenti, contributi e incentivi erogati da soggetti pubblici e privati, è ancora necessario:

- verificare che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di ottenere finanziamenti, contributi e incentivi **siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.**

Nella gestione dei flussi monetari, finanziari e gestione della cassa, è necessario, in aggiunta a quanto espressamente previsto negli altri capitoli della presente parte speciale:

- stabilire limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di budget o soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
- prevedere che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- prevedere che gli incassi e i pagamenti della società siano sempre tracciabili e provabili tramite evidenza documentale;
- limitare al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, **privilegiando il canale bancario** nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza;

Nella gestione della piccola cassa, è necessario:

- individuare un responsabile della gestione;
- definire le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. acquisto di valori bollati, spese postali, ecc.);
- documentare le spese di cui sopra tramite fattura, ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali;
- predisporre un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
- effettuare periodicamente la conta fisica della piccola cassa;
- effettuare periodicamente una riconciliazione tra il registro delle movimentazioni della piccola cassa e il dato contabile.

Nella gestione delle carte di credito, è necessario:

- identificare i soggetti autorizzati ad utilizzare le carte di credito aziendali;

- non cedere la carta di credito a soggetti non autorizzati all'utilizzo della stessa;
- identificare le specifiche categorie di spese effettuabili mediante carta di credito aziendale;
- l'obbligo, da parte del titolare della carta di credito, di sottoscrizione del memorandum di spesa/scontrino emesso dall'esercizio o altro documento equipollente comprovante la spesa sostenuta;
- effettuare il riscontro contabile tra gli scontrini e gli estratti conto pervenuti mensilmente dalla banca emettrice.

CAPITOLO 3

REATI SOCIETARI

3.1 Le fattispecie di reato

L'art. 25 *ter* del decreto individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio all'azienda.

Per quanto concerne l'individuazione delle unità aziendali coinvolte, occorre tener conto che gran parte degli illeciti societari rientrano tra i c.d. "reati propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore.

A ciò si aggiunga che la società mantiene costanti rapporti con professionisti esterni, che garantiscono una consulenza qualificata in ambito legale, contabile e fiscale, e rappresentano dunque un presidio di continuo controllo e legalità.

Ciò nonostante, si è ritenuto più prudente considerare a rischio tutte le attività e i processi che in astratto sono coinvolti nelle fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231 del 2001.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- redazione del bilancio e predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni e in altri documenti dell'impresa (i.e. redazione dei bilanci, delle relazioni sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali, quali analisi e studi aventi ad oggetto strumenti finanziari);
- rapporti con soggetti ai quali la legge attribuisce attività di controllo e revisione (soci, collegio sindacale, ecc.) e formazione della volontà assembleare;
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale (attività di formazione del capitale, riduzione del capitale sociale, restituzione dei conferimenti, ripartizioni degli utili e delle riserve);
- informativa societaria e rapporti con le autorità di vigilanza;
- attività in potenziale conflitto di interessi e, in particolare, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa;
- in generale, adempimenti e incombenze dipendenti e connessi alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di reati societari.

Vi sono poi attività a rischio che possono considerarsi di fatto strumentali alla possibile realizzazione di fattispecie criminose esaminate e, dunque, da valutare in questo contesto come potenzialmente a rischio:

- gestione delle risorse finanziarie (definizione del budget, investimenti, controllo di gestione), ivi incluse le transazioni finanziarie (fatturazione passiva, gestione dei pagamenti e degli incassi);
- approvvigionamento di beni e servizi, in particolare assegnazione di incarichi di consulenza e di prestazioni professionali (es. scelta dei soggetti esterni cui affidare l’incarico di redigere o impostare documenti);
- gestione delle risorse umane (selezione ed assunzione di personale);
- erogazione di contributi e liberalità.

All’esito del processo di analisi, si è ritenuta dunque in astratto possibile la consumazione dei seguenti illeciti:

– **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis, 2621 ter e 2622 c.c.)**

Il reato si realizza nei casi in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongano fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L’art. 2621 bis disciplina l’ipotesi in cui la condotta di false comunicazioni sociali sia di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

L’art. 2621 ter regola invece l’ipotesi di non punibilità del fatto per particolare tenuità, prevedendo che spetta al giudice valutare, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori dalla condotta di false comunicazioni sociali.

– **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

– **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale

sociale.

– **Illegale ripartizione di utili e riserve** (art. 2627 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

– **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** (art. 2628 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

– **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

– **Formazione fittizia del capitale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

– **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

– **Corruzione tra privati** (art. 2635, comma 3 c.c.)

Costituito dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, o soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente indicati, i quali, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È punito, inoltre, chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate precedentemente.

– **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.)

Costituito dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

– **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

– **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono, altresì, puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati:

– nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, è vietato **esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omettere fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è **imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società**;

– è vietato **ostacolare** lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali;

– è obbligatorio **osservare rigorosamente tutte le norme poste a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.** A tal proposito, è fatto divieto di:

- restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva, nonché ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- effettuare una ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o accantonare delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dei casi previsti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;

– è obbligatorio **mettere a disposizione dei soci e degli altri organi sociali tutta la documentazione sulla gestione** della società **necessaria ad effettuare il controllo** legalmente attribuite agli stessi, astenendosi in ogni caso da qualsiasi comportamento che **impedisca** materialmente, o comunque ostacoli, lo svolgimento di tale attività.

– è obbligatorio garantire il regolare funzionamento ed andamento della società e degli organi sociali, **favorendo la libera formazione ed assunzione delle decisioni della società.** In particolare:

- è fatto divieto di porre in essere, in occasione di Assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- è fatto obbligo di trasmettere tempestivamente agli organi di controllo i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di assemblee;

– è vietato sollecitare, ricevere, accettare la promessa, per sé o per altri, di denaro o utilità non dovute al fine di **compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;**

– è vietato offrire o promettere denaro o utilità non dovute ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti privati, al fine di **compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.**

Anche al fine di prevenire i reati societari sopra elencati, in aggiunta a quanto già previsto negli altri capitoli della parte speciale, la società ha inteso adottare i **seguenti ulteriori protocolli di prevenzione**:

- verificare la correttezza dei dati anagrafici del fornitore e dell'effettiva scadenza del pagamento rilevata nel sistema informatico gestionale in uso, in sede di contabilizzazione della fattura;
- monitorare le fatture registrate e in scadenza e la documentazione predisposta per i pagamenti;
- monitorare costantemente i crediti scaduti;
- verificare la corrispondenza tra il saldo del conto di contabilità generale che accoglie i movimenti del conto corrente bancario e l'estratto dello stesso conto emesso dalla banca e adeguata verifica dei saldi cliente;
- registrare tempestivamente in contabilità ogni attività di gestione;
- nella **gestione delle attività contabili**, osservare scrupolosamente le regole di corretta, completa e trasparente contabilizzazione, secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili applicabili, in modo tale che ogni **operazione sia, oltre che correttamente registrata, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua**;
- effettuare le registrazioni contabili esclusivamente **a cura di soggetti abilitati** all'uso del sistema informatico adottato;
- ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto; pertanto, è compito del dipendente a ciò incaricato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile, ordinata e archiviata secondo criteri logici e di buona amministrazione;
- valutare e registrare gli elementi economico – patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- archiviare tutte le informazioni strumentali al processo valutativo o di stima delle voci di bilancio sotto la responsabilità delle aree aziendali che producono/ricevono tali informazioni;
- utilizzare sistemi contabili che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- assicurare la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali;

- effettuare verifiche di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale;
- assicurare un’analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali in aumento e in diminuzione del reddito imponibile;
- assicurare la verifica dell’avvenuta trasmissione del modello dichiarativo;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione.
- custodire le scritture contabili, i libri sociali e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, **con l’adozione di difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento;**
- consentire l’accesso ai documenti archiviati solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali e all’Organismo di Vigilanza;
- garantire, laddove possibile, il coinvolgimento di almeno due dipendenti della società, dotati di adeguati poteri, nelle decisioni rilevanti con controparti private riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fasi di scelta della controparte, la definizione delle condizioni contrattuali (es. corrispettivo, tempistiche di esecuzione del contratto, modalità di pagamento, clausole contrattuali, ecc.) nonché modifica e/o integrazione alle stesse (es. identificazione di nuovi tipi di lavoro, variazioni significative dell’importo, ecc.);
- tracciare, ove possibile, gli incontri relativi alle suddette operazioni (ad es. attraverso la redazione di memorandum/dossier contenenti un resoconto delle singole trattative);
- effettuare una valutazione per comprendere la reputazione, competenza, esperienza e qualifiche della controparte privata al fine di adempiere ai bisogni aziendali e verificare che non sia stato coinvolto in passato in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali.

CAPITOLO 4 DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
--

4.1 Le fattispecie di reato

La società ha un numero esiguo di dipendenti, i quali svolgono le mansioni meglio descritte nell'organigramma.

Si è ritenuto, tuttavia, che la ricerca e selezione del personale impiegato anche nel corso del singolo evento e, soprattutto, la gestione dei rapporti lavorativi possano comunque costituire un'area di rischio con riferimento al seguente delitto:

– **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603 *bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È, altresì, punta la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

4.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione del reato di cui al paragrafo precedente, è fatto espresso divieto di:

– omettere di segnalare carenze o irregolarità nella documentazione ricevuta dai potenziali candidati ovvero dai dipendenti (es. permesso di soggiorno);

- stabilire rapporti di qualsiasi natura (ivi inclusi rapporti di lavoro – anche ad opera di collaboratori esterni, fornitori o partner commerciali) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare che si avvalgano del **lavoro di minori o di personale assunto in maniera irregolare o che comunque operino in violazione delle leggi e delle normative in materia di tutela dei diritti dei lavoratori;**
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante società di lavoro interinale, sottoponendo i lavoratori a condizioni di **sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;**
- corrispondere ai lavoratori, in maniera reiterata, **retribuzioni in modo palesemente difforme** dai contratti collettivi nazionali o territoriali di riferimento o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- effettuare il pagamento degli stipendi dei lavoratori con modalità diverse dal bonifico;
- violare reiteratamente **la normativa relativa all’orario di lavoro**, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie, ecc.;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato italiano;
- compiere altri atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso di stranieri nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato.

Vige in ogni caso l’obbligo di:

- assumere il personale della società con **regolare contratto di lavoro, in conformità alle leggi ed ai CCNL di riferimento, anche in termini di retribuzioni (coerenza rispetto alla quantità e qualità della prestazione lavorativa), orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, ecc.);**
- rispettare la normativa di riferimento per l’assunzione di personale extra-comunitario;
- assicurarsi, con apposite clausole contrattuali, che eventuali soggetti terzi con cui la società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e non agiscano in violazione della normativa in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, richiedendo espressamente l’impegno al rispetto del modello adottato dalla società;
- monitorare periodicamente le condizioni di lavoro del personale, ad esempio mediante interviste che assicurino l’anonimato dei lavoratori.

CAPITOLO 5
REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE
CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

5.1 Le fattispecie di reato

La società ha adottato il D.V.R., nominato il medico competente e il R.S.P.P.

La società persegue con il massimo impegno l'obiettivo di **garantire un ambiente lavorativo in grado di proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori**, attribuendo grande rilevanza all'integrità fisica e morale, alle condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale nonché agli ambienti di lavoro salubri e sicuri.

La società è tenuta, in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico sulla sicurezza Decreto Legislativo n. 81/2008 ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono **necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro**, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che, in base al generale criterio di prevedibilità, si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, la società ha ritenuto di ravvisare un astratto rischio di commissione dei reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con riguardo a ogni ambito di attività. Ha considerato, pertanto, di valutare diffuso – e non localizzato in relazione a specifiche aree – il rischio teorico della loro commissione.

La presente sezione non contiene indicazione di specifici processi e ben definite aree a rischio, bensì, proprio in considerazione di suddetta valutazione diffusa, sintetizza le modalità tramite cui la società garantisce gli adempimenti di tutti gli obblighi giuridici descritti nell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, indispensabili per assicurare che il modello sia adottato ed efficacemente attuato.

Sono considerati pertanto astrattamente applicabili i seguenti reati:

– **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una persona, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

– **Lesioni personali colpose** (art. 590, comma 3, c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

5.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente, tutti i destinatari del modello devono:

- considerare sempre prevalente la **necessità di tutelare la salute e la sicurezza** dei dipendenti e dei terzi eventualmente presenti rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- valutare sempre gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, **non adottare comportamenti imprudenti** quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero suscettibili di compromettere la sicurezza propria, di altri dipendenti, o di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **partecipare ai programmi di formazione e di addestramento** organizzati dalla società;
- sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- **utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione** ricevuti in dotazione;
- **utilizzare correttamente i macchinari e le attrezzature di lavoro**, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione individuale e collettiva, ivi inclusa quella di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro, osservando

altresì le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti della sicurezza e dai preposti;

– segnalare immediatamente al datore di lavoro, al Responsabile della Sicurezza, al preposto, ovvero a chi di dovere le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

– non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro.

La società si impegna ancora:

– alla **periodica revisione del D.V.R.** in caso di:

- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in relazione all'evoluzione della prevenzione e protezione;
- a seguito di infortuni significativi;
- quando i risultati delle attività di sorveglianza e di monitoraggio ne evidenzino la necessità.

– a effettuare riunioni periodiche e, comunque, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, una riunione annuale per riesaminare l'organizzazione della sicurezza ed in particolare:

- il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.);
- l'andamento degli infortuni, l'eventuale manifestarsi di malattie professionali e i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria (dati biostatistici);
- i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
- i programmi di formazione e informazione;

– alla sorveglianza sanitaria, in conformità alle prescrizioni di legge;

– a svolgere l'attività di comunicazione, formazione e informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un **alto livello di consapevolezza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità;**

– gestire le emergenze, le attività di prevenzione incendi e di primo soccorso attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedono: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo, effettuazione di prove di evacuazione dai locali della società;

– **in caso di presenza di personale esterno presso i siti della società** (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili), rispettare quanto previsto dalla normativa vigente, anche

mediante la predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI);

– a utilizzare attrezzature, macchinari e impianti conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazioni di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.) e assoggettarli ad attività di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite;

– a svolgere attività di vigilanza e di controllo periodico del rispetto delle procedure e corrette prassi operative, nonché dell'efficienza delle misure di tutela poste in atto. Sono previste ed effettuate in particolare:

- manutenzione periodica atta a garantire l'efficienza delle attrezzature e delle strutture;
- controllo costante da parte dei preposti delle condizioni di sicurezza e del comportamento dei lavoratori, con conseguente segnalazione delle eventuali inefficienze alle Funzioni interessate e all'O.d.V.;
- sopralluoghi periodici da parte del Responsabile Sicurezza al fine di verificare lo stato generale del luogo di lavoro ed il comportamento del personale, o confrontarsi con i preposti sulle problematiche di sicurezza.

– ad acquisire la documentazione e le certificazioni obbligatorie di legge (D. Lgs. n. 81/2008, art. 30, lettera g);

– a definire di idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività (D. Lgs. n. 81/2008, art. 30, comma 2);

– ad applicare sanzioni disciplinari in caso di mancato rispetto delle procedure e degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

CAPITOLO 6

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

6.1 Le fattispecie di reato

La società mantiene costanti rapporti con professionisti esterni, che garantiscono una consulenza qualificata in ambito legale, contabile e tributario, e rappresentano dunque un presidio di continuo controllo e legalità.

Ciò nonostante, si è ritenuto prudente considerare come a rischio tutti i processi aziendali inerenti alla selezione dei fornitori ed esercizio del potere di autorizzazione al pagamento di questi ultimi, gestione della contabilità e della cassa, determinazioni circa eventuali operazioni di reinvestimento degli utili aziendali in settori diversi dal *core business*, esecuzione di verifiche sulla correttezza delle fatture, confronto con ordini e contratti, acquisto di beni o servizi, gestione amministrativa dei rimborsi spese, gestione degli adempimenti tributari e fiscali, dei flussi finanziari e, più in generale, quelle attività che in astratto possono essere coinvolte, direttamente o indirettamente, nell'ambito delle seguenti fattispecie:

– **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o contravvenzione o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare

– **Riciclaggio** (art. 648-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

– **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto o da contravvenzione.

– **Autoriciclaggio** (art. 648 ter.1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce – in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative – il denaro,

i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto o da contravvenzione, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, in aggiunta a quanto già previsto negli altri capitoli della parte speciale, è fatto espresso divieto di:

– acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza o comunque ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare, movimentare, beni, denaro o altre utilità, **nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;**

– **impiegare, sostituire o trasferire** in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

– violare le norme di legge esistenti circa le **modalità di incasso e/o pagamento;**

– instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero – sia direttamente che per il tramite di interposta persona – che **si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali** (ad esempio, inseriti nelle Liste di Riferimento definite da Banca d'Italia, ONU, UE, OFAC, ecc.), ovvero comunque dei quali **non si sia accertata con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l'identità, l'integrità e la correttezza nonché, in caso di società, l'effettiva proprietà o i legami di controllo;**

In linea generale, tutti i flussi finanziari devono essere gestiti:

– garantendo la completa chiarezza, correttezza, tracciabilità e trasparenza delle operazioni;

– conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno.

In particolare, **tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della società devono:**

– essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili;

– autorizzati dall'amministratore qualora in uscita;

– essere effettuati solo ai soggetti e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla società e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

È, quindi, obbligatorio:

– effettuare i pagamenti a cura esclusiva del soggetto all'uopo delegato a operare sui conti della società;

- verificare la regolarità degli incassi/pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- utilizzare il bonifico bancario quale strumento privilegiato di incasso e di pagamento;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti ai collaboratori e professionisti esterni, con l’indicazione del contenuto della prestazione e delle condizioni economiche pattuite;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.
- gestire con modalità informatica l’intero ciclo attivo e ciclo passivo, utilizzando software dedicati e con accesso limitato per garantire la tracciabilità e la corrispondenza di tutti i flussi in entrata e in uscita con effettive prestazioni rese/ricevute.

CAPITOLO 7

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

7.1 Le fattispecie di reato

Nella sede legale della società, l'amministratore, i dipendenti, ma anche i collaboratori esterni, hanno a disposizione diversi computers in postazione fissa o mobile.

Sono stati ritenuti pertanto a rischio tutti i processi aziendali in cui l'attività lavorativa viene svolta attraverso l'utilizzo di PC collegati alla rete *internet*, poiché in questi casi è in astratto possibile l'installazione di *software*, banche dati o comunque l'uso e la diffusione di opere dell'ingegno, in violazione della normativa a tutela del diritto d'autore.

Sono pertanto astrattamente applicabili alla società i seguenti reati:

– **Tutela penale del software e delle banche dati** (art. 171 *bis*, L. 633/1941)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

– **Tutela penale di opere dell'ingegno** (art. 171 *ter*, L. 633/1941)

Se il fatto è commesso per uso non personale, viene punito chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o

comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato

7.2. Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al paragrafo precedente, è vietato:

- procedere ad installazione di prodotti *software* e banche dati non originali o in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- effettuare il *download* di file multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore;
- installare sui PC aziendali programmi di *file sharing*.
- duplicare o riprodurre, anche nell'ambito dello svolgimento di un'attività lavorativa autorizzata, opere dell'ingegno coperte da *copyright*, fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge;
- utilizzare e/o mettere a disposizione del pubblico, anche per il tramite del sito internet, opere dell'ingegno fuori dei casi consentiti dalla legge e in violazione della normativa sul diritto d'autore.

Tutti i destinatari del modello i quali hanno in uso i PC aziendali si impegnano altresì a verificare periodicamente, anche per il tramite di un tecnico qualificato all'uopo incaricato dalla società, la validità della licenza d'uso dei *software* installati e, più in generale, a rispettare la normativa nazionale, comunitaria e internazionale poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

CAPITOLO 8

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

8.1 La fattispecie di reato

In considerazione dei rapporti in essere al momento dell'adozione del modello e dell'oggetto sociale, si è individuata come area di rischio quella relativa ai contenziosi giudiziari che potrebbero nascere in relazione a una procedura di gara o in fase di esecuzione dei contratti stessi.

Sulla base delle analisi condotte, è considerato quindi in astratto applicabile il seguente reato:

– **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

8.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, tutti i destinatari del modello devono:

- intrattenere, nell'ambito delle proprie mansioni, rapporti di leale collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- rendere all'Autorità Giudiziaria **dichiarazioni veritiere**, fatte salve le garanzie previste per legge;
- informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, l'amministratore e l'O.d.V. nel caso in cui abbiano subito violenza o minaccia, o ricevuto un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di **non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci** all'Autorità Giudiziaria nell'interesse o a vantaggio della società;
- non esercitare violenza o minaccia, o offrire o promettere denaro o altre utilità, al fine di indurre taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse o a vantaggio della società.

CAPITOLO 9 REATI AMBIENTALI
--

9.1 Le fattispecie di reato

La società produce all'interno della propria sede legale esclusivamente rifiuti urbani assimilabili (es. carta, cartone, plastica, imballaggi, vetro, scarti alimentari) e rifiuti speciali non pericolosi (toner, cartucce per stampanti, lampadine, documenti sensibili).

Anche nella sede di svolgimento dell'evento organizzato dalla società è tuttavia possibile la produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

La gestione è pertanto un'attività a rischio, per la quale sono stati ritenuti in astratto applicabili i seguenti reati:

– **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)

Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:

– attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);

– realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);

– effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);

– deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b) (art. 256, comma 6, primo periodo).

– **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258 D. Lgs. 152/2006)

Questa disposizione punisce con la pena di cui all'art. 493 c.p. chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. La stessa pena si applica altresì a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

9.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

In materia di gestione ambientale, la società si impegna preliminarmente a informare e fornire adeguata formazione al personale sulla base delle rispettive attribuzioni.

I **rifiuti urbani** devono essere affidati al servizio pubblico secondo il regolamento comunale vigente.

I **rifiuti speciali** devono invece essere affidati a ditte specializzate in possesso di tutti i requisiti tecnico – professionali, e in particolare, delle iscrizioni, comunicazioni, autorizzazioni previste dalla normativa vigente, anche con riferimento ai codici C.E.R. di interesse.

E' dunque necessario accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi che comportino una gestione dei rifiuti, e in particolare il trasporto/smaltimento, recupero e intermediazione, attraverso **l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti, monitorando il mantenimento dei predetti requisiti per tutta la durata del rapporto.**

In ogni caso, la gestione dei rifiuti speciali deve avvenire attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente e, in particolare, alla seguente procedura:

- classificazione del rifiuto e assegnazione del codice C.E.R. Nel caso di dubbia attribuzione del codice C.E.R., soprattutto ai fini della classificazione della pericolosità, prevedere l'esecuzione di analisi chimiche – per la corretta identificazione del rifiuto – presso laboratori qualificati e accreditati;
- deposito temporaneo, previa suddivisione in contenitori appositamente etichettati, in area idonea e custodita, secondo i limiti quantitativi o temporali previsti dal T.U. Ambiente;
- conferimento dell'incarico di smaltimento a una ditta specializzata, previa verifica delle autorizzazioni del trasportatore e dell'impianto di recupero/smaltimento al quale il rifiuto è spedito;
- vigilare sul buon esito del viaggio verso il sito finale, che deve essere necessariamente conosciuto e verificato sia dalla società che dal trasportatore al momento della partenza;
- redigere secondo la normativa vigente il registro di carico e scarico e i formulari identificativi, i quali devono essere comunque compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale;
- vigilare sul possesso da parte del trasportatore della copia del formulario;
- richiedere la quarta copia del formulario controfirmato dal destinatario entro tre mesi di tempo dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore;
- conservare la copia per 3 anni, unitamente al registro di carico e scarico.

È in ogni caso:

- vietato miscelare tra loro rifiuti appartenenti a diverse categorie;

- vietato gestire i rifiuti in tutte le fasi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) **in assenza dei provvedimenti autorizzativi e in violazione della normativa in materia.**
- vietato abbandonare o depositare rifiuti, in modo incontrollato e/o immetterli allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee;
- obbligatorio esercitare ogni controllo e svolgere attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- vietato violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- vietato effettuare il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportare nel formulario stesso dati incompleti o inesatti;
- vietato, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti o fare uso di un certificato falso durante il trasporto;
- vietato ostacolare o impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati del controllo.

CAPITOLO 10

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

10.1 La fattispecie di reato

La società ha un numero esiguo di dipendenti, i quali svolgono le mansioni meglio descritte nell'organigramma.

Si è ritenuto, tuttavia, che l'attività di ricerca e selezione del personale impiegato anche nel corso del singolo evento possa comunque costituire un'area di rischio nell'ambito della quale può in astratto essere commesso il seguente delitto:

– **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 22, comma 12-bis D. Lgs. 286/1998)

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

10.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, la società si obbliga:

- a verificare, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno);
- in caso di contratti di lavoro interinale, a richiedere alla società che gestisce il rapporto di lavoro una dichiarazione ovvero una certificazione nella quale quest'ultima attesti la regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore;
- a predisporre e tenere aggiornato un elenco di tutti i dipendenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, con l'indicazione del termine di scadenza del permesso di soggiorno;
- a monitorare periodicamente i termini di scadenza dei permessi di soggiorno e segnalare, con congruo preavviso, la scadenza del permesso di soggiorno al lavoratore straniero in modo tale che possa presentare la domanda di rinnovo ad uno degli uffici postali abilitati;

– a richiedere al lavoratore straniero copia della ricevuta di richiesta di rinnovo.

In ogni caso, la società, al venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti, dispone l'immediata cessazione del rapporto di impiego, fatti salvi gli eventuali obblighi di denuncia alle autorità competenti.

CAPITOLO 11

REATI TRIBUTARI

11.1 Le fattispecie di reato

La società mantiene costanti rapporti con professionisti esterni, che garantiscono una consulenza qualificata in ambito legale, contabile e fiscale, e rappresentano dunque un presidio di continuo controllo e legalità.

Ciò nonostante, si è ritenuto più prudente considerare come a rischio i processi che riguardano la selezione dei fornitori e l'esercizio del potere di autorizzazione al pagamento di questi ultimi, la gestione della contabilità e della cassa, le determinazioni circa eventuali operazioni di reinvestimento degli utili aziendali in settori diversi dal *core business*, l'esecuzione di verifiche sulla correttezza delle fatture, il confronto con ordini e contratti, l'acquisto di beni o servizi, la gestione amministrativa dei rimborsi spese, la fornitura dati e informazioni a eventuali organi di controllo contabile, la redazione di offerte e gestione dei rapporti con clienti, anche potenziali, la gestione contabilità clienti e fatturazione, la predisposizione di dati, informazioni o documenti da sottoporre a eventuali organi di controllo contabile, la gestione del bilancio e, più in generale, di tutte le attività in astratto coinvolte nelle fattispecie penali di seguito richiamate:

– **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, comma 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena è ridotta se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila.

– **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

– **Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000)**

Qualora il fatto non sia ricompreso nell'ambito degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000, il reato si configura se il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, alla condizione che: (i) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 100.000 euro; (ii) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, sia superiore a euro due milioni.

Per la punibilità del fatto non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette sono escluse dalla punibilità. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste precedentemente menzionate.

– **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)**

Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

– **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, comma 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

La pena è ridotta se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta è inferiore a euro centomila.

– **Occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

– **Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000)**

Il reato si configura nel caso in cui il contribuente non versi le somme dovute per il pagamento delle imposte, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. È punito inoltre chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

– **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

Costituito dalla condotta di chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La pena è aumentata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila.

È punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila.

11.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati sopra elencati, è obbligatorio:

– redigere, fornire o trasmettere all’Amministrazione Finanziaria **documenti e/o dati corretti, completi, esatti e rispondenti alla realtà**, tali da configurare una descrizione trasparente e veritiera della situazione fiscale e finanziaria della società ai fini dell’esatto adempimento degli obblighi fiscali e tributari;

– mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all’acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato e veritiero giudizio ai fini fiscali sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale e tributaria della società. A questo proposito, è fatto divieto di:

- contabilizzare (o detenere al fine di prova nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria) ed utilizzare nelle dichiarazioni (relativa alle imposte sui redditi e/o sul valore aggiunto) **elementi passivi fittizi**, derivanti da fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- indicare nelle dichiarazioni **elementi attivi inferiori** a quelli effettivi o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- omettere di presentare una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero la dichiarazione di sostituto d’imposta;
- emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni oggettivamente/soggettivamente inesistenti **al fine di consentire a terzi l’evasione** delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- alterare o comunque riportare in maniera inesatta i dati e le informazioni destinati alla predisposizione e stesura dei documenti di natura patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – in modo da non consentire all’Amministrazione Finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l’evasione a terzi;
- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

- alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni / cespiti o sui beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;

È in ogni caso obbligatorio:

- eseguire la corretta registrazione contabile delle fatture e delle note di debito/credito, in osservanza della normativa fiscale e dei principi di riferimento;
- emettere fatture e altri documenti aventi rilievo ai fini tributari esclusivamente previa verifica dell'effettività della prestazione resa e dell'identità tra l'intestatario della fattura ed il soggetto che ha ricevuto la prestazione o che ha stipulato il contratto di acquisto;
- effettuare pagamenti relativi a beni e servizi, incluse le consulenze, esclusivamente a seguito di verifica del ricevimento del bene/controprestazione e della verifica delle relative fatture;
- verificare la regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza dei destinatari/ordinanti con i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nella transazione; in particolare dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- verificare la completezza e correttezza tra i dati riportati sulla fattura, l'ordine/contratto e altra documentazione disponibile;
- verificare l'emissione di note di credito e relativa archiviazione e conservazione delle stesse;
- realizzare protocolli contabili e di revisione interna per verificare la legittimità delle compensazioni effettuate;
- educare e aggiornare il personale amministrativo riguardo le normative fiscali relative alle compensazioni, mettendo in chiaro le severe penalità per le violazioni;
- introdurre controlli interni stringenti con audit regolari volti a individuare e correggere senza indugio eventuali pratiche non conformi;
- implementare sistemi di raccolta dati affidabili e verificati per assicurare l'integrità e la completezza delle informazioni fiscali;
- monitorare in maniera costante i termini di presentazione delle dichiarazioni attraverso l'uso di un calendario fiscale dettagliato e accessibile ai responsabili di funzione;
- organizzare sessioni formative regolari per il personale di contabilità e finanza, focalizzate sull'importanza del rispetto dei termini fiscali e delle conseguenze legali derivanti dall'omissione di dichiarazioni.

CAPITOLO 12 REATI ASSOCIATIVI
--

12.1 Le fattispecie di reato

L'analisi del rischio connesso alla consumazione dei reati indicati nei precedenti capitoli impone prudentemente di considerare anche quello relativo alla partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione dei primi.

Per questa ragione, si è considerato in astratto applicabile il seguente illecito:

– **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

12.2 Regole specifiche di comportamento e protocolli di prevenzione

Al fine di evitare la commissione del reato richiamato nel paragrafo precedente, la società ha previsto, oltre a quanto indicato nelle precedenti sezioni della presente Parte Speciale, gli ulteriori specifici protocolli di prevenzione di seguito riportati:

– assicurare un'approfondita conoscenza delle controparti con le quali vengono instaurati rapporti nell'esercizio del business aziendale, ad esempio, attraverso:

- l'espletamento degli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- lo svolgimento di un'adeguata qualifica etico-comportamentale che preveda, sulla base del rischio della controparte, la richiesta e l'archiviazione di specifica documentazione (ad es. Visura Camerale, Certificato dei Carichi Pendenti, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato Antimafia o autodichiarazione circa l'assenza di procedimenti penali, eventuale iscrizione presso le White List prefettizie, ecc.);
- la valutazione della professionalità, indipendenza, competenza, localizzazione geografica, reputazione e affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal codice etico e dal modello della Società;
- il monitoraggio della permanenza dei suddetti requisiti della controparte per tutta la durata del rapporto contrattuale.

ALLEGATO 1

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D. LGS. 231 DEL 2001

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode delle pubbliche forniture (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001)
--

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n. 898)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001)
--

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, D. Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001)

- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001)</p>

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

<p>Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1, D. Lgs. n. 231/2001)</p>
--

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (Art. 25 ter, D. Lgs. n. 231/2001)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/2023)

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D. Lgs. n. 231/2001)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)

- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis.1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 ter c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D. Lgs. n. 231/2001)
--

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

Reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) (art. 187-quinquies TUF)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) (art. 187 quinquies TUF)

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1, D. Lgs. n. 231/2001)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente (art. 25 octies.1, comma 2)

<p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001)</p>

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n. 633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis legge n. 633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 bis legge n. 633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di

opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter legge n. 633/1941).

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies legge n. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies legge n. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25 undecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n. 152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n. 152/2006, art. 256)

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n. 152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 260 bis)
- Sanzioni (D. Lgs n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 quaterdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10 quater D. Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)

<p>Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)</p>
--

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra doganali (art. 286 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazioni od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti nel contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 73/1943)

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25 septiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25 duodecies, D. Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

**Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12 L. n. 9/2013)
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di
oliva]**

- Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).

ALLEGATO 2 CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

1. Premessa

Il “codice etico e di comportamento” (in seguito, per brevità, il “codice”) è parte integrante del modello organizzativo della società e si ispira alle “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*” adottate da Confindustria.

Il codice contiene una serie di principi e norme di comportamento cui i suoi destinatari devono attenersi nello svolgimento delle proprie attività, i valori che la società riconosce e adotta quali criteri orientativi del proprio operare, nonché il complesso delle responsabilità che l’ente si assume verso l’interno e verso l’esterno.

2. I destinatari

Il codice è **vincolante per tutti i soggetti che mantengono rapporti con la società** (di seguito, i “destinatari”).

In particolare:

- gli organi sociali (organo amministrativo, revisore, nonché qualsiasi soggetto che eserciti, anche in via di fatto, i poteri di rappresentanza, decisionali e/o di controllo all’interno della società e a prescindere dalla qualifica giuridico/formale ricoperta);
- i dipendenti;
- i consulenti, i fornitori di beni e/o servizi, i partners commerciali, gli agenti e tutti coloro che svolgano attività nell’interesse della società (di seguito, i “soggetti terzi”).

3. Valore contrattuale del codice

L’osservanza delle norme del codice deve considerarsi **parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei destinatari ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile.**

I principi e i contenuti del presente codice costituiscono infatti esemplificazione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti attesi.

La violazione delle norme del codice potrà costituire pertanto inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal

contratto collettivo, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

4. La diffusione del codice

Il codice è parte integrante del modello e deve pertanto essere portato a conoscenza di tutti i destinatari con ogni forma di pubblicità e, più in generale, di quanti intrattengono relazioni commerciali e di affari con la società.

5. I principi generali

I principi generali di comportamento, di seguito elencati, sono vincolanti per tutti i destinatari del codice.

Legalità. La società riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. I destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e nell'esercizio delle rispettive attività, sono quindi tenuti al rispetto di tutte le norme degli ordinamenti giuridici in cui operano.

Correttezza. I destinatari devono agire correttamente ed evitare situazioni di conflitto di interessi, per tali intendendosi tutte quelle situazioni in cui un comportamento o una decisione del singolo possa generare un vantaggio immediato o differito per sé, i propri familiari o conoscenti, a discapito dell'interesse della società ovvero qualora il perseguimento dell'interesse personale contrasti con gli interessi e gli obiettivi dell'ente.

Imparzialità. La società rispetta i diritti fondamentali della persona, tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità.

L'ente ripudia qualsivoglia discriminazione fondata su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, stato coniugale, stato di invalidità, aspetto fisico, condizione economico – sociale e, in genere, qualsiasi caratteristica individuale della persona umana.

Trasparenza. Le informazioni diffuse dalla società, sia al proprio interno che all'esterno, devono essere veritiere, accurate e complete.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Per tutte le azioni e operazioni deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

La società utilizza criteri oggettivi e trasparenti per la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve essere ispirata a valori e parametri di competenza, economicità, trasparenza, concorrenza ed imparzialità. La selezione dei fornitori deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate, nonché essere basata su un'accurata valutazione delle garanzie.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire il rispetto del presente codice, la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei, il rispetto della normativa sul lavoro, incluso quanto previsto con riguardo al lavoro minorile e delle donne, alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, ai diritti sindacali e di associazione e rappresentanza.

Tutela della privacy. La società si impegna a tutelare la privacy e, quindi, i dati personali dei destinatari, in conformità con quanto disposto dalla legge.

Valore delle risorse umane. Le risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per la società, che si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di ciascuno, offrendo ai propri dipendenti le medesime opportunità e facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo basato su criteri di competenza e di merito.

La società salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica o mobbing e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue inclinazioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritti della personalità individuale.

La società assicura la tutela della libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale.

L'ente si impegna affinché al suo interno si crei un ambiente di lavoro sereno in cui tutti possano lavorare nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.

La società vigila affinché i propri dipendenti e collaboratori si comportino e siano trattati con dignità e rispetto, in ossequio a quanto previsto dalle leggi in vigore.

Non è ancora tollerata alcuna forma di isolamento, sfruttamento, molestia o discriminazione, per motivi personali o di lavoro.

Sono punite severamente le molestie sessuali di qualsiasi tipo, anche con la risoluzione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

La società ribadisce la propria ferma opposizione a qualsiasi tipo di discriminazione basata sulla diversità di razza, di lingua, di colore, di fede e di religione, di opinione e orientamento politico, di nazionalità, di etnia, di età, di sesso e orientamento sessuale, di stato coniugale, di invalidità e aspetto fisico, di condizione economico – sociale; del pari, la società si oppone alla concessione di privilegi in ragione dei medesimi motivi.

La società non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o di “lavoro nero” o minorile né qualsiasi altra condotta che possa, anche solo astrattamente, integrare ipotesi di illecito contro la persona.

Considera principio inderogabile l’impiego di solo personale, qualora di provenienza extracomunitaria, che risulti pienamente in regola con le vigenti norme sull’immigrazione.

La società, pertanto, si impegna a non utilizzare risorse umane di provenienza extracomunitaria che non siano in regola con il permesso di soggiorno, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente sull’immigrazione e richiede a tutti i suoi partner/fornitori di avvalersi esclusivamente di personale di provenienza extracomunitaria che abbia un regolare permesso di soggiorno.

Le assunzioni avvengono unicamente in base a regolari contratti di lavoro e alle specifiche procedure interne.

Nelle fasi di selezione ed assunzione del personale, la società adotta quali esclusivi criteri di valutazione la corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze aziendali e la verifica delle capacità professionali degli stessi.

Il lavoro di gruppo e la collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi comuni caratterizzano l’agire della società, nella consapevolezza che il successo aziendale si fonda in larga parte sul valore aggiunto dato dalla sinergia di quanti lavorano al suo interno.

La società coinvolge i propri destinatari nel business aziendale, garantendo un clima lavorativo basato sull’attenzione, l’ascolto, la fiducia ed il riconoscimento professionale.

Per valorizzare le competenze delle proprie risorse umane, la società mette a disposizione dei medesimi strumenti di formazione, di aggiornamento e sviluppo professionale.

Collettività e ambiente. La società promuove lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale nel rispetto degli standard e dei diritti internazionalmente riconosciuti in materia di tutela dei diritti fondamentali, non discriminazione, tutela dell’infanzia, divieto di lavoro forzato, tutela della salute e sicurezza sul luogo del lavoro, ecc.

La società è consapevole del ruolo sociale che svolge nella collettività e degli aspetti ambientali che interagiscono con la propria attività sul territorio e nella comunità.

La società, infatti, nello svolgimento della sua attività, assume le proprie responsabilità nei confronti della collettività, ispirandosi ai valori di solidarietà e del dialogo con le parti interessate. La società

mantiene e sviluppa un rapporto di fiducia e un dialogo continuo con i portatori di interesse cercando, ove è possibile, di informarli e coinvolgerli nelle tematiche che li riguardano. Nell'ambito, invero, della propria attività la società si ispira anche al principio di salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica.

Rapporti con le istituzioni pubbliche. La società agisce nel rispetto dei principi della massima integrità, trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, più in generale, con le pubbliche istituzioni.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono gestiti nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi etici e di comportamento fissati nel presente codice e nelle procedure adottate e, comunque, in modo da non compromettere mai la reputazione ed integrità dell'ente.

La società condanna, pertanto, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione, anche se ispirato ad un malinteso interesse sociale.

Chiunque ha l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo, nonché all'Organismo di Vigilanza, qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o di cui semplicemente dovessero aver notizia.

I destinatari sono, pertanto, tenuti a prestare la massima collaborazione all'autorità di vigilanza e controllo e alle pubbliche autorità che dovessero richiederla in relazione al loro rapporto con la società e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva e/o di indagine.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ambiente. La società persegue con il massimo impegno l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Ripudio delle organizzazioni criminali. La società ripudia ogni forma di organizzazione criminale di carattere nazionale e transnazionale, adotta le misure più idonee atte a prevenire il pericolo di un proprio coinvolgimento o dei suoi dipendenti in relazioni e attività intrattenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, con tali organizzazioni.

A tal fine, la società non instaura alcun rapporto di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali, così come non finanzia o, comunque, agevola alcuna attività riferibile a tali organizzazioni.

Gestione degli aspetti fiscali. La società attua una politica di non evasione e si impegna ad implementare tutte le misure necessarie al fine di ottemperare alla normativa nazionale ed internazionale di natura tributaria e fiscale. Promuove l'adozione di tutte le misure idonee a prevenire comportamenti che potrebbero originare rischi fiscali significativi.

La società non tollera l'adozione di comportamenti fraudolenti finalizzati all'evasione fiscale.

Tutti i soggetti coinvolti nelle attività sono chiamati ad assicurare scritture contabili corrette e veritiere, garantendo che nessun comportamento possa pregiudicare la trasparenza e tracciabilità delle informazioni di bilancio e applicando idonei processi e controlli. È vietata la falsificazione, omissione o alterazione di qualsiasi informazione riportata nelle dichiarazioni fiscali della società.

Tracciabilità e correttezza dei flussi finanziari. È tassativamente vietata qualsiasi operazione che possa comportare la benché minima possibilità di coinvolgimento della società in vicende di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o denaro di provenienza illecita, nonché di evasione fiscale. I flussi finanziari devono essere gestiti garantendo la completa chiarezza, correttezza, tracciabilità e trasparenza delle operazioni, conservando l'adeguata documentazione e sempre nei limiti delle responsabilità assegnate a ciascuno. In particolare, tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti fatti da o a favore della società devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei sistemi contabili e devono essere effettuati solo ai soggetti e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dalla società e/o funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

6. Le regole di comportamento

6.1 Regole di comportamento per i soggetti in posizione apicale

I soggetti in posizione apicale devono rispettare la normativa vigente, nonché i principi del modello e del presente codice.

In particolare, devono:

- tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei rapporti con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche, le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale ed internazionale;
- tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti della società;

- valutare ed evitare le possibili situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni ricoperte all’esterno e all’interno della società, astenendosi dal compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell’ambito della propria attività;
- non ostacolare le attività di controllo svolte dagli altri organi della società, incluso l’Organismo di Vigilanza;
- **rispettare comunque, in quanto applicabili, le norme di comportamento dettate per i dipendenti dal successivo paragrafo.**

6.2 Regole di comportamento per i dipendenti

I dipendenti devono rispettare la normativa vigente, nonché i principi del modello e del presente codice di comportamento.

In particolare:

- a) non devono porre in essere, causare o collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel decreto e meglio descritte nella parte speciale del modello;
- b) devono collaborare con l’Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste;
- c) devono effettuare tutte le comunicazioni prescritte nei confronti dell’O.d.V.;
- d) devono segnalare, tramite i canali di segnalazione interna implementati ai sensi del D. Lgs. n. 24 del 2023, eventuali disfunzioni o violazioni del modello o del codice.

I dipendenti possono rivolgersi in qualsiasi momento all’Organismo di Vigilanza, per iscritto (anche a mezzo mail, all’indirizzo da quest’ultimo fornito all’atto della propria nomina e insediamento) o verbalmente, anche per richiedere informazioni o chiarimenti in merito, ad esempio, all’interpretazione del codice o degli altri protocolli connessi al modello, alla legittimità di un determinato comportamento o alla loro opportunità o conformità rispetto al modello o al codice.

In aggiunta a quanto previsto nel presente paragrafo, i dipendenti sono tenuti al rispetto dei principi e delle norme di comportamento di seguito indicate.

Conflitto di interesse. Il dipendente si astiene da qualsiasi attività in conflitto di interessi, anche potenziale, con la società. A tal fine rilevano, oltre agli interessi personali, anche quelli del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Di tali situazioni il dipendente dà immediata comunicazione all’organo amministrativo e all’O.d.V.

È dovere di tutti i dipendenti evitare e prevenire l’insorgere di un conflitto di interessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitti d'interesse le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari (professionali ecc.), anche attraverso familiari, con fornitori, clienti o concorrenti;
- accettare denaro, doni o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la società, salvo per gli importi di modico valore;
- utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli dell'azienda;

Rapporti con le Pubbliche Autorità. Nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, i dipendenti devono attenersi al rispetto delle leggi e delle previsioni del modello e del codice.

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della società) diretto e/o comunque volto a offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) o altre utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, per influenzarne le decisioni, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, eccetto quelli di modico valore, di favori di qualunque tipo, devono essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo e all'O.d.V.

I dipendenti della società hanno altresì l'obbligo di comunicare i rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.

Omaggi e atti di cortesia verso pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o pubblici dipendenti sono consentiti solo se di modico valore.

In ogni caso, nel corso di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i dipendenti devono astenersi dal:

- proporre opportunità di impiego o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
- inviare documenti falsi o contraffatti, attestare requisiti inesistenti o dare garanzie non rispondenti al vero;
- procurare indebitamente alla società qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, finanziamenti, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.), inducendo altri in errore con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l'invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
- intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere, in via diretta o indiretta, doni, danaro o altri vantaggi (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,

assunzioni o promesse di assunzioni) a pubblici ufficiali o pubblici impiegati coinvolti in procedimenti amministrativi da cui possano derivare vantaggi per la società;

– ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione, tramite l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l'omissione di informazioni dovute;

– utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;

– diffondere in qualunque modo informazioni sensibili attinenti alle condizioni economiche e patrimoniali della società;

– sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di una o di entrambe le parti.

I dipendenti sono tenuti ad assicurare la necessaria collaborazione nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Autorità e, più in generale, a non interferire illegittimamente nel corretto svolgimento di qualsivoglia attività ispettiva e/o di indagine.

Regali od altre utilità. Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, regali, pagamenti, benefici materiali od altre utilità di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o privati, per influenzare o compensare un loro atto o per ottenere da loro un qualsiasi vantaggio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, **sono consentiti quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.** Ciò sempre nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui al modello, cui si rinvia.

In ogni caso, questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato e documentato in modo adeguato, anche in base alle disposizioni del modello.

Rapporti con i fornitori. I dipendenti devono improntare i rapporti con i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti, del modello e del codice di comportamento, nonché delle procedure interne e, in particolare, di quelle relative agli acquisti e alla selezione dei fornitori.

È vietato qualsiasi comportamento diretto e/o comunque volto ad accettare denaro, doni, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) da parte del fornitore.

Eventuali offerte di denaro, di doni, eccetto quelli di modico valore, di favori di qualunque tipo, devono essere tempestivamente comunicate all'organo amministrativo e all'O.d.V.

La società fa sì che gli acquisti di beni e servizi avvengano esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza, evitando accordi con controparti contrattuali non affidabili (avuto riguardo, ad esempio, ai temi del rispetto dell'ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani).

La società pretende che fornitori e collaboratori adottino comportamenti legali, etici, rispettosi degli standards e dei principi internazionalmente riconosciuti in materia di trattamento dei lavoratori, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, al divieto di discriminazione, alla tutela dell'infanzia, al divieto di lavoro forzato, alla tutela dei diritti sindacali, alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, al rispetto degli orari di lavoro e del principio di equa retribuzione e rispetto dell'ambiente.

Comportamenti difforni da quelli descritti integrano un grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, comportano la compromissione del rapporto fiduciario e rappresentano giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

In ogni caso, conformemente alle previsioni del modello, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.

Bilancio ed altri documenti sociali. I dipendenti dovranno riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti contabili, garantendo:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni preposte alla redazione dei documenti contabili;
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni forniti;
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

Le comunicazioni sociali devono essere veritiere, chiare, corrette, trasparenti ed esaustive. Esse devono essere rese in conformità ai principi, criteri e formalità previste dalla normativa vigente, dai principi contabili e nel rispetto delle prescrizioni della normativa fiscale, anche al fine di mitigare, principalmente, il rischio di commissione dei reati (presupposto) societari e tributari di cui agli artt. 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto 231.

Corretta contabilizzazione. Una corretta gestione di tutti gli adempimenti contabili si riflette sulla reputazione e sulla credibilità dell'azienda. I dati contabili non si limitano alle sole informazioni finanziarie, ma includono anche altri documenti quali note spese e qualsiasi documento che contenga informazioni di natura contabile, amministrativa o finanziaria. La società si impegna a rispettare tutte le normative applicabili e, in particolare, le regolamentazioni relative alla redazione del bilancio e ad ogni tipo di documentazione amministrativo – contabile obbligatoria. La contabilità è impostata su principi contabili di generale accettazione e rileva sistematicamente gli accadimenti derivanti dalla gestione, ivi inclusi gli aspetti fiscali. Tutte le operazioni contabili devono essere accuratamente riflesse nella contabilità aziendale e, in nessun caso possono essere giustificate registrazioni contabili non complete, accurate, corrispondenti alle operazioni sottostanti e supportate da idonea documentazione. In generale, ogni dipendente è tenuto a mantenere documenti e report accurati. Per ogni rilevazione contabile deve essere conservata idonea documentazione di supporto. Tale documentazione deve rendere tracciabile la ratio dell'operazione sottostante e la relativa autorizzazione. La documentazione di supporto deve essere agevolmente reperibile e archiviata in modo da consentire sempre una facile consultazione. I dipendenti sono tenuti a segnalare tempestivamente sia l'esistenza di errori od omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali. I dipendenti che abbiano consapevolmente predisposto o autorizzato documenti e report significativamente incompleti o inaccurati saranno soggetti a provvedimenti disciplinari. Qualora si verificassero procedimenti giudiziari, indagini o ispezioni, la società metterà a disposizione la documentazione richiesta e non distruggerà alcun documento ufficiale fino al completamento del procedimento.

Salute e sicurezza sul lavoro. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, i dipendenti dovranno:

- a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono produrre effetti le sue azioni o omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- b) contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, per la protezione collettiva ed individuale;
- d) seguire le procedure organizzative in tema di sicurezza;
- e) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- f) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;

- g) segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. e) ed f), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. h), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- h) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
- i) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al dirigente o al preposto;
- j) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di sua competenza che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
- k) partecipare ai programmi di informazione, formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o disposti dal medico competente.

Antiriciclaggio e ricettazione: i dipendenti adottano tutti gli strumenti e le cautele necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

Ogni operazione e transazione economico – finanziaria deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, nonché verificabile attraverso supporto cartaceo e/o informatico.

In particolare:

- a) gli incarichi conferiti a eventuali società di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della società devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- b) le funzioni competenti devono assicurare il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti, anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme, ivi incluso alla corretta gestione degli adempimenti connessi all'imposta sul valore aggiunto;
- c) deve essere effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi a oggetto i rapporti verso terzi (pagamenti/operazioni infragruppo). Tale controllo deve tener conto della sede legale della controparte (es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli intermediari finanziari utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti

fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

d) non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, non devono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti alla società;

e) non deve essere effettuato alcun pagamento in contanti o con mezzi di pagamento al portatore per importi superiori all'importo di volta in volta individuato dalla normativa antiriciclaggio;

f) devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la società intende acquisire;

g) devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte;

h) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei partner, devono essere richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie.

6. 3. Regole di comportamento per i terzi destinatari

Il presente codice ed il modello si applicano anche ai terzi destinatari, intendendosi per tali i soggetti, esterni alla società, che operino, direttamente o indirettamente, per questa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali.

A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali, di apposite clausole che prevedano l'obbligo del terzo destinatario di rispettare il presente codice e il modello, nonché, in caso di violazione, il riconoscimento del diritto di recesso in favore della società, fermi i poteri risolutivi e risarcitori previsti dalla legge.

Per i rapporti contrattuali in essere al momento dell'approvazione del codice, la società provvede a far sottoscrivere al terzo destinatario un'apposita pattuizione integrativa che stabilisca espressamente quanto sopra indicato.

7. Attuazione e controllo sul rispetto del codice

Il controllo sull'attuazione e sul rispetto del modello e del codice è affidato all'Organismo di Vigilanza.

Fermo quanto già disciplinato nella parte generale del modello, i compiti dell'O.d.V. in relazione al presente codice sono, tra gli altri:

- controllare il rispetto del codice, al fine di ridurre i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto;
- fornire ai soggetti interessati chiarimenti anche in relazione alla legittimità di un comportamento, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del codice di comportamento;
- seguire e coordinare l’aggiornamento del codice;
- promuovere e monitorare l’implementazione, da parte della società, delle attività di comunicazione e formazione sul codice;
- segnalare agli organi competenti le eventuali violazioni del codice, proponendo la sanzione da irrogare e verificando l’effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

ALLEGATO 3

**CANALI INTERNI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
E DELLE SEGNALAZIONI EX D. LGS. 24/2023**

Posta ordinaria: Avv. Mattia Serpotta, via Umberto 260, Catania.

Indirizzo di posta elettronica ordinaria: m.serpotta@licataeserpotta.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: mattia.serpotta@pec.ordineavvocaticatania.it

Cellulare: +393478861124

ALLEGATO 4**PROCEDURA DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.**

Descrizione flusso informativo	Responsabile	Tempistica
<ul style="list-style-type: none"> – Violazione di regole di comportamento, divieti, obblighi, principi, procedure, protocolli e, più in generale, delle prescrizioni previste dal modello e dal codice etico. – Commissione di condotte costituenti uno dei reati presupposto previsti dal Decreto. 	Tutti i destinatari del modello	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Richieste di denaro o di qualsiasi altra utilità da parte di un pubblico ufficiale, di un incaricato di pubblico servizio, di soggetti terzi riconducibili alla loro sfera di interesse e di altri privati. – Assunzione, consulenze, incarichi professionali in favore di soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela o interesse con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. – Consulenze, incarichi professionali affidati a terzi. – Sponsorizzazioni, omaggi, donazioni. 	Tutti i destinatari	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Report relativo ai procedimenti giudiziari pendenti, con indicazione dell'Autorità Giudiziaria, dell'oggetto e del legale incaricato. 	Amministratore	Trimestrale
<ul style="list-style-type: none"> – Qualsiasi provvedimento notificato alla società, all'amministratore o ai dipendenti, relativo a indagini aventi a oggetto uno dei reati presupposto previsti dal Decreto. – Qualsiasi provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria che decide uno dei procedimenti giudiziari pendenti. – Conciliazioni, transazioni, arbitrati. – Ispezioni, controlli, accessi e il relativo verbale. 	Amministratore	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Modifiche dello statuto, cambiamenti organizzativi o delle procedure. – Variazioni dell'organigramma. – Modifiche della composizione della compagine societaria. – Aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe. 	Amministratore	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Provvedimenti disciplinari relativi a violazioni del modello e del codice etico. 	Amministratore, Soci	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Report sugli adempimenti fiscali e tributari. – Report sulle erogazioni pubbliche ricevute, quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati, e sulla loro gestione. 	Amministratore, Responsabile contabilità	Semestrale, al 31 luglio e al 31 dicembre

<ul style="list-style-type: none"> – Report in ordine alla partecipazione a bandi di gara e, in particolare, segnalazioni di eventuali anomalie o sospetti di irregolarità. 	Amministratore	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Verbale assemblea soci. 	Amministratore	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Transazioni di natura finanziaria effettuate in Paesi regolati da normativa fiscale privilegiata. – Richieste di pagamento su conto corrente in uno Stato “a rischio” provenienti dai fornitori. – Principali transazioni finanziarie sia in entrata che in uscita, con riferimento particolare a flussi finanziari atipici. – Elenco pagamenti effettuati prima delle scadenze contrattuali o in difetto di lettera di incarico/contratto o per importi non corrispondenti. 	Amministratore, Responsabile contabilità	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Aggiornamenti del D.V.R. e suoi allegati – Infortuni, violazioni delle norme relative alla salute e sicurezza sul lavoro, denunce di malattie professionali. – Modifiche dell’organigramma, deleghe conferite e nomine relative alla sicurezza. – Verbale riunione <i>ex art. 35 D. Lgs. 81/2008</i>. – Programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. – Segnalazioni concernenti carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dalla società; ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro. – Relazione annuale del Medico Competente. – Eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute o sicurezza sul lavoro o dall’Autorità Giudiziaria. 	R.S.P.P.	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Situazioni di criticità che potenzialmente potrebbero configurare o concretizzare reati ambientali. – Report in ordine alla gestione dei prodotti sanitari scaduti. 	Amministratore	Tempestivamente
<ul style="list-style-type: none"> – Anomalie e sospetti in ordine a operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto. – Riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori. – Restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. – Trasmissione per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e informativa 	Amministratore, soci	Tempestivamente

societaria in genere, di dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. – Omessa comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.		
– Bilancio d’esercizio.	Amministratore	Annuale

La trasmissione dell’informazione deve avvenire per iscritto agli indirizzi di posta elettronica ordinaria o certificata indicati nell’allegato 3.

In ottemperanza al principio di tracciabilità dei processi aziendali, le informazioni, i report e le relazioni previste dal modello e dalla presente procedura sono conservati dall’Organismo di Vigilanza in un archivio dedicato.